

XXV.

TORNATA DEL 1° AGOSTO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96 — Presentazione di un progetto di legge per facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario — Approvazione, dopo osservazioni del senatore Di Camporeale, della proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di demandare l'esame del predetto disegno di legge ad una Commissione speciale da nominarsi dal presidente — Rinvio, senza discussione allo scrutinio segreto dei due seguenti progetti di legge, ciascuno di un solo articolo: 1. Contingente della leva di mare sui nati nel 1875; 2. Modificazioni alla legge sul personale della regia marina; ed approvazione, per articoli, del progetto di legge: Modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi — Discussione del progetto di legge: Sul matrimonio degli ufficiali nel regio esercito — Parlano i senatori Cerretti Cesare, Faina Eugenio, Mezzacapo relatore, Bartoli, Costa, Salis ed il ministro della guerra — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge — Presentazione di due progetti di legge: l'uno per modificazione alla legge 14 aprile 1892, per retrocessione e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti di imposta; l'altro per modificazione alla legge doganale — Domanda d'interpellanza del senatore Salis al ministro dell'istruzione pubblica sulla minaccia d'imminente crollo del tetto dell'aula magna e del museo archeologico dell'università di Sassari — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 — Prendono parte alla discussione generale i senatori Cavalletto, Cancellieri, Costa relatore, ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Approvazione di tutto il bilancio, dopo raccomandazione del senatore Cavalletto sul capitolo 35 (Invalidi al lavoro), e risposta del senatore Costa relatore, e del presidente del Consiglio, e successivamente degli articoli del progetto di legge — Nomina di Commissione — Risultato della votazione a scrutinio segreto del bilancio del Ministero degli affari esteri.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del Tesoro, degli affari esteri, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio. Intervengono in seguito i ministri delle poste e dei telegrafi, e delle finanze.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese per motivi di famiglia i signori senatori Riboldi, Pessina, Faina Z. e De Castris; di un

mese per motivi di salute i signori senatori Deodati, Morelli D., Della Verdura, Pelosini; di cinque giorni il signor senatore Sanseverino, e di quindici giorni, pure per motivi di salute, il signor senatore Rogadeo.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-1896.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Il signor senatore Luigi Ferraris prega il Senato di scusarlo se non può intervenire alle sedute essendo stato preso da indisposizione di salute che gli impedisce di muoversi da Torino.

Però non è ammalato, come afferma egli stesso nella sua lettera.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata di ieri: « Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di istituti e società regionali esercenti il credito fondiario ».

Faccio preghiera al Senato affinché l'esame di questo disegno di legge sia demandato ad una Commissione speciale da nominarsi dall'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro ha fatto la proposta che questo disegno di legge sia esaminato da una Commissione speciale da nominarsi dal presidente.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Non per desiderio di ritardare l'approvazione del disegno di legge

proposto dall'onorevole signor ministro, ma non posso astenermi dall'osservare che con questo sistema di rimandare i progetti di legge a Commissioni nominate dalla Presidenza, si toglie la possibilità al Senato di dare ai progetti stessi quell'attento, pratico ed efficace esame che è possibile negli Uffici, assai più che in seduta pubblica.

Eliminata la procedura degli Uffici viene menomata quella libertà di esame che è desiderabile sia mantenuta al Senato.

Io pregherei quindi il signor ministro di non volere insistere nella sua proposta, tanto più che anche col metodo usuale i progetti di legge seguono un corso abbastanza rapido, ed è raro il caso che per l'esame degli Uffici si perda gran tempo. Non mi pare convenga derogare dalle norme consuete.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura e commercio.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei il senatore di Camporeale di non volere opporsi a che si segua per questo disegno di legge la procedura che, nelle attuali condizioni del Senato, è stata adottata anche per altri progetti.

Aggiungo essere urgente che questo disegno di legge sia approvato prima delle non lontane vacanze del Senato, imperocchè se venisse rinviato a novembre, passerebbe l'occasione, che forse può non tornare, di dotar del credito fondiario locale certe regioni che ne mancano, ad esempio la Sardegna, per la quale sono pronti i capitali che verrebbero a mancare se, prima che il Parlamento si separi, non fosse convertito in legge questo progetto.

Ecco la ragione per la quale io pregherei l'onorevole Di Camporeale di non volere insistere nella sua proposta.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. La ragione che mi aveva mosso a fare la osservazione che feci, è appunto quella stessa che il ministro invece porta a giustificazione della sua richiesta.

A giustificare la sua proposta egli dice che l'istesso sistema fu recentemente adottato per altri progetti di legge.

Ora io non fo difficoltà per questo progetto di legge in particolare, ma ne fo invece perchè pare si voglia elevare una procedura ancor-

male ed eccezionale a sistema. Ciò mi pare non sia conveniente nè utile per il completo esercizio di quelle funzioni che spettano al Senato.

Fatte queste osservazioni, se il ministro insiste, io ritiro la mia proposta.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio delle buone disposizioni che ha l'onor. Di Camporeale, e sono incoraggiato ad insistere nella mia proposta che non avrei fatto senza ragioni di urgente necessità.

PRESIDENTE. Il signor ministro di agricoltura propone che del disegno di legge da lui testè presentato a tenore di ciò che il regolamento consente all'art. 24, sia devoluto l'esame ad una Commissione speciale nominata dal presidente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rinvio, senza discussione, allo scrutinio segreto dei seguenti due progetti di legge, ciascuno di un solo articolo: « Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (N. 80); Modificazioni alla legge sul personale della regia marina » (N. 81); ed approvazione per articoli, del progetto di legge: « Modificazione ai servizi postali e commerciali marittimi » (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Contingente della leva di mare sui nati nel 1875.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA legge:

Articolo unico.

Il contingente di 1^a categoria, da somministrarsi dalla leva militare marittima sui nati nel 1875, è fissato a quattromilacinquecento uomini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA legge:

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 22 della legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina è modificato come segue:

« I contabili sono tratti mediante esame di concorso, e secondo le norme che saranno stabilite con speciale regolamento, dai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi in attività di servizio o in congedo, e dai commessi delle direzioni dei lavori della regia marina ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione di questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazione ai servizi postali e commerciali marittimi.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA legge:

(V. stampato n. 74).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa e si passa a quella degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re, in relazione all'articolo 4 del quaderno d'onori A, delle convenzioni postali e commerciali marittime, annesse alla legge 22 aprile 1893, n. 195 ed al regio decreto 29 ottobre 1893, n. 592, è autorizzato ad apportare le seguenti modificazioni alle linee indicate all'articolo 1 del detto quaderno d'onori:

Dal 1° agosto 1895 saranno soppressi:

a) i tre viaggi alla settimana designati alle lettere *q*, *r*, *r bis* fra Napoli e Messina;

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° AGOSTO 1895

b) il viaggio settimanale fra Palermo e Catania di cui alla lettera *n* ;

c) il viaggio settimanale di cui alla lettera *p* fra Palermo e Messina.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato, ad organizzare dal 1° agosto 1895, un servizio settimanale lungo la costa meridionale della Sicilia. Esso cesserà con l'apertura della ferrovia Porto Empedocle-Castelvetrano.

Qualora si introduca una nuova corsa diretta tra Napoli e Messina e per la durata della medesima, il Governo del Re è pure autorizzato a modificare gli approdi e la velocità del viaggio fra Napoli, Messina e Reggio Calabria di cui alla lettera *t* dell'articolo 1° del quaderno di oneri *A* annesso alla legge del 22 aprile 1893, n. 195.

I relativi accordi saranno allegati al bilancio preventivo dell'esercizio 1896-97.

(Approvato).

Art. 3.

Le linee marittime di cui alle lettere *i* (Cagliari-Civitavecchia) ed *i bis* (Cagliari-Porto Torres), saranno mantenute fino al 30 giugno 1897, rimanendo in facoltà del Governo di modificare dal 1° luglio successivo, mediante decreto reale, e con preavviso di tre mesi alla Navigazione generale italiana, i servizi marittimi della Sardegna, purchè nel relativo riordinamento non si ecceda la spesa attualmente attribuita alle linee di navigazione relative all'isola di Sardegna.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà pure a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del progetto di legge: Sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, TAVERNA legge:

(V. Stampato n. 73).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CERRUTI C. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CERRUTI C. Onorevoli colleghi! Allo stato delle cose, ormai, a fatti compiuti, non ci resta che costituirci ministri di pace, sacerdoti di consolazione dell'interno di tante famiglie i cui padri, per lo addietro spensierati, ora invocano un *ne meminervis* per loro ed un *ne reminiscaris* per le loro famiglie.

Agevoliamo adunque la via a quella mano suprema che sola può scendere a benedire il fatto compiuto.

Ma, onorevoli colleghi, a mio avviso, a mio parere (non so se possa essere anche il vostro nel caso negativo vi prego perdonare ad un vecchio militare, ad un vecchio marino, severo nei suoi principî di militarismo, severo nelle istituzioni militari), a mio parere, mentre sento il dovere di ringraziare l'onor. ministro della guerra per averci dato occasione di prender parte ad un'opera di beneficenza, sento pure il dovere, mi rincresce dirlo, di pregarlo ad essere interprete della disapprovazione, permettetemi la parola, di questo alto consesso verso quei comandanti di Corpo i quali hanno lasciato crescere e germogliare tanta gramigna in quei campi affidati dalla nazione e dal Re alla loro custodia, alla loro vigilanza, e dirò anche, se alla loro clemenza del pari alla loro giustizia, ed ove essi avessero messo un poco più d'attenzione al loro dovere, l'avrebbero in parte estirpata sul suo nascere ed in oggi, appunto per l'indulto, non verrebbe ad invadere il campo delle finanze con ben poca, e forse niuna garanzia di sottrarre le vedove e gli orfani da una assoluta miseria.

Ora corre voce che il ministro si sia impegnato a presentare una nuova legge sul matrimonio degli ufficiali.

A me, vecchio marinaio, non sembra vi sia necessità di riformare la legge che dal 1871, regola i matrimoni dei militari; pur nondimeno, presentata dal ministro Mocenni, l'accetto, come nelle risoluzioni di taluni problemi matematici si ammettono talvolta le formule scientifiche degli scienziati senza addentrarsi nelle dimostrazioni e senza discuterle. Ma l'accetto sempre che non abbia a venir meno la disciplina del Corpo, il decoro delle famiglie e la dignità dell'ufficiale.

Tre sono i principî sui quali deve aver base una legge di questa natura, e prima fra queste: onorabilità dell'unione, consentimento sovrano, età del militare e costituzione di un capitale che mentre agevola l'ufficiale nelle spese per la famiglia possa garantire, col tempo, la vedova e gli orfani da una assoluta miseria.

Sull'onorabilità dell'unione e sul consentimento sovrano non c'è nulla che dire, poichè basta che il capo del corpo faccia accurate indagini e raccolga informazioni prima di riferire a chi di ragione.

In merito all'età, vuolsi oggi conciliare, per quanto è possibile, l'esigenza del servizio militare con le esigenze morali e naturali del libero cittadino; ma quelle dell'interesse militare devono avere la preferenza.

Nel militare ragion vuole si metta freno a capricci che possono esser sorgenti di guai senza fine, intendo a dire impedire matrimoni improvvidi e contratti in età nella quale la passione e la sventatezza possono avere impero sulla ragione e sul buon senso.

Il militare, più che ogni altro impiegato dello Stato, ha dei doveri verso la nazione; egli sempre, ma più specialmente prima del venticinquesimo anno di età, ha debiti verso lo Stato, debiti verso il corpo, e suo primo, anzi unico pensiero deve essere quello di soddisfarli con assidui servizi, ritemprati ogni giorno in severi studi, la cui attenzione non è possibile condividere con le cure di una famiglia. Ove poi un giovane militare giungesse a dissimularsi questi suoi doveri, è, a mio avviso, tale una negativa caratteristica da mettere in forse le nobili qualità che sole costituir possono l'ufficiale degno di rimanere fra i ranghi dell'esercito, e miglior e savio partito sarebbe quello di licenziarlo da giovane.

Si lasci pure tutto il merito, tutto il trionfo alla legge civile col permettere matrimoni anche all'età di 18 anni, e così procreare sempre e di continuo nuovi soggetti di studi per le cliniche, o rachitici da raccogliere appunto in questi giorni per i fanghi d'Acqui, o per i bagni d'Ischia; ma con le leggi militari si faccia senno, non si mistifichi la nazione, intendendo a dire non si permettino matrimoni prima di 25 anni; io vorrei anzi non prima dei 30, ma non voglio spingere a tanto spartanismo coloro per i quali, spensierati, è ben altra la

lancetta che li guida nel corso della vita e dei loro pensieri.

Passo alle considerazioni d'ordine economico.

Il voler esonerare i militari da qualsiasi vincolo di dote equivale a fecondare sorgenti di miserie, a dar ansia a famiglie di spostati, i cui membri, quantunque giungessero ad ereditare titoli di benemerenza e nome glorioso, saranno sempre dei disgraziati alle porte dei Ministeri ad imprecare a quelle autorità che, in ossequio alle leggi, non potranno accondiscendere a domande in apparenza giustificabili e plausibili.

Il voler poi essere troppo indulgenti nell'imporre il vincolo della dote ad uno che volontariamente sceglie la più pericolosa, sì, ma la più nobile tra le carriere, quella delle armi, potrebbe influire sugli'interessi supremi dell'esercito e dell'armata e non poco sui risultati di quelle azioni per cui armata ed esercito hanno ragione di essere.

Ripeto, in merito all'onorabilità dell'unione, bisogna andar ben cauti prima di chiedere l'assentimento sovrano; il comandante del corpo deve essere ben certo sulla scelta del suo subalterno, egli deve garantirla, e dove questa onorabilità manchi, il capo del corpo dev'essere responsabile.

Nella mancanza dell'individuo deve pagare la sua parte.

Riguardo all'età, non prima di 24 anni. Si lasci alle leggi civili il compito di fornir soggetti di studio alle cliniche.

A prevenire abusi io ritengo che la severità della legge, quando ben applicata, possa essere salutare freno per coloro al cui pensiero, in un momento di sventatezza, lor si affacci l'idea di violarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Faina Eugenio.

Senatore FAINA E. Io veramente voleva parlare sull'art. 2; ma siccome nell'altro ramo del Parlamento il ministro della guerra ha dichiarato che egli all'art. 2 teneva tanto che qualora non fosse stato approvato avrebbe preferito di ritirare la legge, credo che per economia della discussione sia forse meglio trattare nella discussione generale e l'uno e l'altro argomento.

Io do lode al ministro della guerra che abbandonando vecchi pregiudizi dà il nome di

matrimonio religioso all'unione libera contratta colla cerimonia del culto. Non è questione di zuppa e pan bagnato, come alcuni credono.

Nella legge del 1871 questa parola non si è creduto di pronunziarla; si è detto semplicemente: unione illegittima, e solo un po' più in giù: unione contratta col rito religioso; ma la parola matrimonio fu messa in disparte.

È un progresso il riconoscere che il matrimonio religioso è un atto speciale, *sui generis*, che non ha effetto civile, ma che è moralmente diverso da una semplice unione illegittima o concubitale.

Quindi dare alle cose il loro nome mi par sempre cosa buona.

Del resto l'indulto è in gran parte formulato sulle stesse norme di quello del 1871, con questa differenza che qui vi è il correttivo dell'art. 2.

L'Ufficio centrale, e per esso l'illustre suo relatore ha sollevato nella relazione un dubbio: sarà il rimedio sufficiente, efficace a conseguire l'intento? Egli ha risposto di sì basando la risposta sull'esperienza dell'articolo ottavo della legge del 1871; e ha detto: i matrimoni legali ossia i matrimoni civili contratti senza il consenso sovrano contemplati dal detto art. 8 sono stati così pochi che in tutto questo tempo, credo, non giungono a 26; ed è vero; da ciò ha dedotto che quando le pene comminate dall'art. 8 della legge del 1871, riprodotto dall'art. 2 della legge presente saranno estese al matrimonio solamente religioso, gli ufficiali se ne asterranno. Però il caso è diverso e la diversità consiste nella diversità di facilità di prova. Al matrimonio civile senza il consenso sovrano non si ricorre facilmente, perchè la prova è chiara, è là negli uffici di stato civile; non si può negare; è un fatto che basta denunziarlo per verificarlo ed applicare la pena; non così del matrimonio religioso; quali mezzi vi sono di accertamento? Di esso in nessun ufficio pubblico esiste prova alcuna. Non vi è altro che la dichiarazione della persona che l'ha contratto, che invitato a dichiarare sì o no, risponde sì o no, ma evidentemente questo metodo inquisitoriale è assai pericoloso.

Intorno al matrimonio civile il contegno del clero in Italia è stato differente in epoche diverse.

Sul principio si mostrò decisamente ostile, tanto ostile che purtroppo le statistiche, massime di alcune nostre provincie, dimostrano

che per un lungo periodo doloroso le unioni contratte col semplice vincolo religioso erano in numero maggiore di quelle contratte regolarmente col vincolo civile. L'opinione pubblica si allarmò di questo stato di cose, si cominciò a sussurrare che era necessario venire ad una legge che provvedesse, e questa minaccia sortì il suo effetto, e piano piano le cose si modificarono. Si cominciò con la tolleranza, non si disse più, massime alle plebi rurali, non fate il matrimonio civile, come prima si predicava; si disse invece fate pure; si fece poi un altro passo: si cominciò segretamente a raccomandare ai parroci, che consigliassero ai loro parrocchiani di fare oltre il religioso anche il matrimonio civile.

Insistendo la pubblica opinione si andò più avanti, e fu consentito ad un vescovo, che cito a ragione d'onore, il vescovo d'Orvieto, spedire una circolare ai parroci, nella quale si imponeva loro di non procedere a celebrazione di matrimonio religioso se prima non era stato fatto il matrimonio civile, o quanto meno se il matrimonio civile non era stato iniziato con le richieste. A questa prima circolare pubblica ne tennero dietro altre consimili di altri vescovi, dico altri e non tutti, perchè la cosa fu lasciata all'arbitrio dei singoli vescovi; e qua e là alcuni si sono mostrati più zelanti, altri meno.

Ma in generale un miglioramento c'è e la statistica del mio amico Bodio lo prova. Però vi sono pur troppo due eccezioni, sulle quali, che io sappia, anzi, che io so, nessun vescovo insiste perchè il matrimonio civile si faccia contemporaneamente al religioso, e sono i matrimoni degli ufficiali e delle vedove pensionate.

In questi due casi il matrimonio civile non viene mai raccomandato, ed il matrimonio religioso si fa sempre che venga richiesto.

E lo capiseo.

Dal suo punto di vista il clero ha ragione.

Si comprende come un atto quale il matrimonio civile, che obbligherebbe la parte interessata a rinunciare al suo impiego o a perdere la sua pensione, difficilmente si compia, e come si preferisca, in tal caso, l'unione illegittima. Ma si comprende anche come intervenga il sacerdote dicendo: « piuttosto che permettere che seguitiate a vivere in una reazione che secondo noi - dicono i sacerdoti - è immorale, preferiamo darvi la sanzione religiosa ».

Ma se questo va bene dal punto di vista della Chiesa, non mi pare che vada bene dal punto di vista dello Stato.

Questo è lo stato di fatto oggi. Per l'avvenire bisogna trovare il modo di rendere facile la prova del seguito matrimonio religioso se si vuole che l'articolo secondo abbia tutta l'efficacia sperata di ridurre cioè nell'esercito i matrimoni contratti col solo vincolo religioso alle esigue proporzioni in cui finora si verificarono i matrimoni civili contratti senza il regio assentimento.

Tutti ricordano il rimedio eroico di disporre per legge l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile sul religioso, e si ricordano anche le difficoltà pratiche che sollevò la proposta nell'altro ramo del Parlamento, tanto che fu ritirata.

Un altro mezzo più modesto sarebbe quello di obbligare per legge i ministri dei culti a denunciare al municipio la celebrazione dei matrimoni religiosi, come lo stesso clero propose quando fu introdotto nelle nostre leggi il matrimonio civile.

Allora la proposta aveva per scopo, non lasciarsi sfuggire di mano un mezzo così potente di influenza sulle famiglie, e per effetto, costituire i parroci in ufficiali di stato civile; oggi con intendimenti ed effetti del tutto diversi, quel concetto merita di essere ripreso in esame.

Questo credo, sarebbe mezzo efficace a trattenerne gli ufficiali dal contrarre matrimonio solamente religioso, e difesa sufficiente per lo Stato in materia di pensione.

Rimedi veramente efficaci non me ne sovengono altri, e sembrami che senza speciali provvedimenti la dizione pura e semplice dell'art. 2, che cioè agli ufficiali i quali a partire dalla data di promulgazione della presente legge contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso, sarà applicata la revocazione dall'impiego senza che occorra il previo parere di un Consiglio di disciplina, non possa riuscire allo scopo che è nella mente del ministro proponente, e del legislatore, di rendere cioè rari o impossibili i matrimoni col solo vincolo religioso nell'esercito.

Se ciò che io temo si verificasse, la presente legge, ottima nell'intenzione risulterebbe pernicioso nei suoi effetti, forse più pernicioso

dell'attuale la quale pure ci ha condotto ad uno stato di cose che tutti deploriamo.

Pertanto io attenderò schiarimenti dall'onorevole ministro, che spero mi convinceranno ampiamente, e mi permetteranno di dare con piena coscienza il mio voto a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Signori senatori! Le opinioni della Commissione sono tutte espresse nella relazione.

La Commissione si era tenuta lontana dalla questione gravissima circa le basi su cui potesse esser fatta una nuova legge, perchè non era ancora il caso di farlo. Ma il senatore Ceruti ha emesso a tal riguardo idee, per le quali non è male che qui si affermino certi principii che possono servir di base per il futuro.

Noi vediamo un fenomeno. Esistevano le regie patenti del 1834, le quali volevano, per tutti i gradi degli ufficiali il vincolo della dote di 1200 lire, e vi era la comminatoria gravissima, cioè quella della destituzione, ch'è molto più grave che non per la legge del 1871.

Aggiungete che quella legge era posta in atto in un'epoca in cui certe garanzie non si avevano, e con tutto ciò matrimoni illegali se ne sono fatti anche allora.

Venne la legge del 1871. Il ministro d'allora credette che, sanando il male del passato e facendo una nuova legge che sancisse pene meno severe, le cose andassero meglio. Alla destituzione fu sostituita la revoca dall'impiego, cosa ben diversa, giacchè lascia al colpito il grado che ricopre, solo che non ha il comando e non presta servizio militare.

Inoltre egli credette che con una vigilanza severa, per parte dei capi dei Corpi, gli inconvenienti si sarebbero evitati.

Io non credo che nessuno dei ministri, a cominciare da quello d'allora, siano stati troppo blandi nell'applicazione della legge. Ad onta di ciò, dopo 25 anni, quante unioni illegali si sono accumulate?

Io non so precisamente la cifra, ma certo essa è molto grossa.

Quando noi vediamo un fenomeno che si riproduce in varie epoche di maggiore o minor rigore, con ministri diversi, è possibile che questi Capi, che questi ministri siano tutti de-

boli e non desiderino l'applicazione della legge?

Secondo me il difetto sta nella legge, per cui non trova esecuzione.

Ecco come.

La legge attuale vuole una dote, la quale per i generali è zero, per gli ufficiali superiori è di 1200, per i capitani di 1600, e per i subalterni arriva ai 2000.

Nell'atto pratico sapete che cosa accade? Il padre che ha la dote, la dà alla figlia sia che sposi un militare, un borghese, o chicchessia; ed allora voi vedete la dote che vi si presenta in una cartella del Debito pubblico, di proprietà del padre, o della madre, o della figlia, in tutta regola, o in buona ipoteca, e chiara, su fondi, e non cade dubbio che la dote è reale.

Viene una seconda classe, cioè di quei papà che non hanno di che formare questa dote.

Cosa fanno? (Dirò in parentesi, che io fo astrazione dalla teoria, ed espongo la realtà delle cose).. Il papà trova l'usuraio che gli presta, o la cartella o l'ipoteca sopra fondi.

Allora voi vedete comparire un atto che è perfettamente legale, perchè la legge vuole che la dote sia presentata da uno dei coniugi o da tutti due complessivamente, o da qualunque per essi. Vi si presenta, dunque, l'ipoteca od una cartella di un individuo, che non ha nessuna relazione di parentela con la famiglia, e che pertanto acconsente all'ipoteca.

Quanto costa questa ipoteca prestata? Costa certamente, perchè gli utili non sono degli ufficiali ma dell'usuraio, il quale non rende questo servizio gratis; la dote che doveva servire a migliorare le condizioni degli ufficiali, invece la peggiora.

Terza classe: quelli che non hanno trovato nemmeno l'usuraio, ed allora essi s'imbarcano per l'ignoto: sarà quel che sarà!

Oggi, col Codice civile, essi hanno trovata la scappatoia del matrimonio religioso; ma nell'ultima epoca soltanto.

Prego il senatore Faina di consentire la parola, matrimonio; non perchè io lo riguardi un matrimonio completo, ma per facilità dell'eloquio.

Allora venne il matrimonio religioso, che ci sta dinanzi.

Ora, signori, è questa una condizione di cose che può durare?

Facciamo pure leggi rigorose quanto si vo-

glia, finchè saranno contrarie alle passioni che sono nella natura umana, da qui a 25 anni saremo nelle stesse condizioni d'oggi.

Mi si dirà: ma voi siete dunque per l'abolizione delle doti?

Ho il coraggio di rispondere, sì. È il frutto di meditazione nel servizio lunghissimo che ho prestato, nonchè dell'esperienza acquistata nel Tribunale supremo cogli atti che ho giornalmente sotto gli occhi; si capisce facilmente quando un atto è vero, quando è simulato.

E credete voi che sia tutta debolezza per parte dei capi di Corpo, se chiudono talvolta gli occhi? Qualche volta, ed anzi più di qualche volta, il capo di Corpo si trova di fronte ufficiali che, per le loro qualità, hanno l'appoggio morale (parlo del fatto non delle teorie) dei loro compagni.

Il colonnello si trova nella condizione di non voler perdere questo, o questi buoni ufficiali, ed allora contro sua volontà finisce per non vedere. Una volta chiusi gli occhi da un colonnello, l'ufficiale è salvato per tutta la carriera; non troverà un altro colonnello che lo colpisca.

Intanto, che cosa accade? Una volta che questi ufficiali sono stati salvati per spirito di indulgenza, a cagione delle buone loro qualità, avranno luogo di quei matrimoni che i colonnelli denunzierebbero ben volentieri, perchè non andrebbero fatti; ma il colonnello avendo chiusi gli occhi pe' primi, non può più agire contro quest'ultimi. Questi sono i frutti della legge attuale.

Ebbene abbracciamo un sistema diverso; al sistema che non ci siano doti. La condizione materiale non è variata, perchè gli ufficiali che avevano la dote vera, continueranno ad averla, e migliorerà la condizione di coloro che l'avevano fittizia, i quali non pagheranno gl'interessi degli interessi.

Allora non vi sarà più ragione per matrimoni occulti, non avendo l'ufficiale da soddisfare che a due condizioni: un limite di età, ed il permesso regio.

Il limite di età. — Quando un giovine s'incapriccia di una ragazza e vuole sposarla, il papà prudente cosa fa? Prende tempo e dice: di qui a due anni acconsentirò che tu la sposi. Intanto ne' due anni o il fatto è serio, e durerà; o non lo è, e sfuma da sè.

Ecco la condizione di tutela che deve assumere il Governo verso i giovani ufficiali; deve fare la parte del padre.

Che il limite di età sia a 25 o 30 anni, è questione da discutersi; ma ci vuole il limite di età perchè il giovane non sia preso di sorpresa, ed abbia la difesa di dire: sposeremo quando potremo, senza andare incontro ad una posizione che ci rovina l'avvenire.

Il permesso regio serve a tutelare l'onorabilità, la moralità delle famiglie.

Allora che cosa accadrà?

L'ufficiale per sposare non dovendo assoggettarsi che a questi due vincoli, credo che saranno pochissimi i matrimoni occulti. E se, ad onta di queste facilitazioni, l'infrazione alla legge avrà luogo, dovrà trattarsi: o di un giovanotto che si è lasciato vincere da un capriccio, e nessun superiore si troverà arrestato dinanzi ad un fatto simigliante, e farà mettere l'ufficiale fuori dall'esercito; o che avendo l'età, l'ufficiale avrà fatto il matrimonio senza il permesso regio, ciò che manifesta chiaramente, che la moglie non era confessabile: allora gli stessi compagni non tollererebbero simigliante matrimonio, e l'eliminazione del trasgressore avrebbe luogo per la forza stessa delle cose.

È mia abitudine, quando ho una opinione, di emetterla chiara e netta; perchè, se vera, trionferà prima o poi, ma finirà per trionfare.

In ogni caso è di assoluta necessità il provvedere con una nuova legge. E credo che debba essere radicale, perchè se non la faremo tale, e che prenderemo delle mezze misure, queste non condurranno allo scopo, e se ne vedranno gli effetti fra 15 o 20 anni; perchè di alcune leggi non si vedono gli effetti immediatamente, ma solo quando il male è già fatto in grandi proporzioni.

Queste sono le mie idee su questo obbietto.

Il ministro che precedette l'attuale, credette di fermare il male, od almeno di disinteressarsi dal male, coll'emettere un decreto regio, con cui fu modificato l'art. 226, se non erro, del regolamento di disciplina; con questo pareggiò i matrimoni irregolari alle convivenze disoneste: in una parola, li pareggiò al concubaggio negli effetti disciplinari.

Quali furono i risultati? È la sorte di tutte le disposizioni che non sieno all'unisono col sentimento comune, di rimanere lettera morta.

Come potete voi fare entrare nella mente della gente, che il convivere con una donna con cui si sia legato col vincolo religioso, sia cosa disonesta? (badate che qui non intendo di una religione più che l'altra, ma di rito religioso in genere). Non pensate che cotesto era il matrimonio che, prima del Codice civile, era riconosciuto dalla legge civile e militare?

Ora, come un fatto che non era immorale e disonesto allora, può esserlo diventato oggi? Come volete che diventi immorale e disonesto un fatto, quando in tutti i popoli passati e presenti esso ha la consacrazione religiosa?

Noi abbiamo dovuto separare la parte civile dalla religiosa, per il rispetto che dobbiamo avere alla libertà di coscienza. Vi può essere chi non abbia credenza religiosa, e va rispettato; per questi sta perfettamente il solo vincolo civile. Se ciò non fosse, il vincolo religioso completerebbe il matrimonio, come al tempo del Governo napoletano. È vero che allora il matrimonio civile si diceva contratto civile, ma si faceva al municipio nelle stesse forme di adesso. E quel Governo, appunto perchè non rispettava la libertà di coscienza, poteva determinare che il matrimonio non fosse completo senza la consacrazione religiosa.

Svolte queste idee per rispondere agli oratori che mi hanno preceduto, che pare non accettassero in tutto il suo contesto la relazione da me presentata a nome della Commissione, le sottopongo al giudizio del Senato, che le terrà in quel conto che crederà.

Senatore BARTOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARTOLI. A me pare che la discussione sia uscita dai confini dell'argomento a cui ci richiama il presente progetto di legge.

Esso consiste in sostanza di due articoli, il primo dei quali intende a provvedere e riparare ad un grave inconveniente, mira cioè a regolarizzare la posizione di alcuni ufficiali, che, contravvenendo alla legge, hanno contratto matrimonio col solo rito religioso, e nell'accettazione di questo primo articolo, che costituisce la parte fondamentale del progetto, e ne è anzi lo scopo precipuo, non vi ha dissenso, essendo tutti concordi nel ritenere equa e provvida cotesta disposizione la quale mira a far cessare una situazione anormale in cui

quasi inconsciamente sono caduti alcuni ufficiali del nostro esercito.

Sul secondo articolo ha interloquuto soltanto l'onorevole senatore Faina, il quale ritiene incompleta la disposizione in esso contenuta sotto il punto di vista della grande difficoltà a potersi legalmente provare la sussistenza della unione matrimoniale col rito religioso, e per tal modo applicare la sanzione che l'articolo stesso commina.

Io per verità non credo che vi fosse l'assoluta impossibilità di constatare la contravvenzione in cui sarebbe caduto un ufficiale unendosi illegalmente in matrimonio senza le formalità dalla legge prescritte.

Il parroco nel contrarre cotesto matrimonio esercita una funzione pubblica e compie un atto al quale intervengono testimoni, e di questo atto ne fa constare la sussistenza in apposito registro che egli detiene e custodisce nel suo archivio.

Si è disputato in altre occasioni se i parroci siano obbligati ad esibire questi registri alla potestà civile, ed è stato ritenuto che non possa rifiutarvisi.

Si è talvolta incontrata qualche resistenza, ma è stata vinta e si è trovato modo di ottenere la esibizione ed assicurarsi così della celebrazione del matrimonio religioso.

Quindi pare a me che l'impossibilità alla quale accennava l'onorevole senatore Faina di potersi constatare la unione religiosa mediante la esibizione dei registri parrocchiali, e quindi colpire l'ufficiale trasgressore, in fatto non sussista, non potendosi, a mio avviso, i parroci rifiutare ad esibire i loro registri per verificare se quel dato matrimonio col vincolo religioso sia stato effettivamente celebrato.

Vi è poi il concorso dei testimoni, vi sono anche le denunce che precedono la celebrazione del matrimonio religioso, che possono fornire la prova della seguita contravvenzione.

Quindi mi pare che al ministro della guerra non manchino i mezzi per raggiungere lo scopo cui mira il secondo articolo del progetto in esame.

Ma del resto, ammesso pure che sia difficile di poter raggiungere questa prova, non per questo il progetto sarebbe da respingersi.

Se l'esperienza constaterà imperfetta la disposizione contenuta nell'articolo secondo del

progetto, non mancherà il ministro della guerra di presentare altre proposte più efficaci affinché si possa meglio e più sicuramente constatare la trasgressione commessa, ed applicarsi la relativa sanzione.

Queste brevi osservazioni ho voluto sottoporre all'esame del Senato, per richiamare la sua attenzione sui fini veri ed essenziali di questo progetto, che merita secondo me la sua incondizionata approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa.

Senatore COSTA. Io non intendo, o signori, entrare nella questione delicata posta dal nostro collega Faina.

Io ho creduto di domandare la parola quando ho sentito dal collega Bartoli fare un'osservazione che a me pare almeno dubbia, e che io voglio assolutamente contraddire.

Il collega Bartoli ha detto che i registri dei parroci nei matrimoni religiosi sono registri pubblici, dei quali l'autorità pubblica ha diritto di prendere cognizione, e i parroci l'obbligo di darne cognizione. A me pare che il nostro collega Bartoli avrebbe detto forse cosa più esatta quando avesse fatta una distinzione. Nei registri parrocchiali anteriori al 1865, cioè quelli risalenti all'epoca in cui i parroci hanno funzionato veramente da ufficiali dello stato civile, è certo, certissimo che vi è l'obbligo sottoposto anche a sanzione contravvenzionale di tenerli a disposizione dell'autorità.

Ma nei registri posteriori al 1865 credo che quest'obbligo non vi sia, e che anzi non si sia mai neppure affermato che esista perchè se si dovesse procedere su questo terreno sarebbe lungamente e grandemente a discutere, non solo dal punto di vista della legge esistente, ma dal punto di vista di una legge da farsi, se quest'obbligo si possa imporre.

Trattasi, dopo il 1865, unicamente di registri i quali sono formati dal parroco nell'esercizio del suo ministero religioso; trattasi di registri i quali in molti casi vengono a stabilire un fatto il quale ha più rapporti colla coscienza che non col fôro esterno, e quindi io crederei sommamente pericoloso che anche una legge futura entrasse su questo terreno che potrebbe offendere sentimenti, ferire posizioni, le quali debbono essere grandemente rispettate.

Questo unicamente io ho detto per ristabilire quello che a me pare *ius receptum* in questa questione; ammetto però che la questione proposta dal nostro collega Faina sia grave, ma non mi pare che i matrimoni religiosi possano sfuggire all'oculatezza dei capi di Corpo, specialmente trattandosi di fatti che, per quanto intimi, non possono non avere una certa notorietà. È certo che i capi di Corpo potranno avere cognizione dell'esistenza di questi matrimoni religiosi, ed avranno poi un mezzo assai facile, secondo me, per potersene accertare.

Fra i militari vi è un principio che è superiore a tutti quanti i principi; la lealtà e il sentimento d'onore.

Un ufficiale chiamato dal suo superiore a rispondere se esiste o non esiste un certo fatto relativo alla sua vita, non mentirà mai; e quindi io son sicuro che i capi di Corpo, quando lo credono opportuno, potranno certamente avere un mezzo di stabilire il fatto del matrimonio religioso.

Giacchè ho la parola mi permetto di esprimere il mio avviso sulla opinione espressa dal nostro collega Mezzacapo, che io del resto venero in ogni cosa, specialmente in questa come maestro. Egli ha detto: aboliamo le doti, perchè se sono reali, vi sono senza bisogno di legge; se non sono reali sono un danno.

L'opinione è esatta, ma c'è soltanto questo che finchè voi avrete una legge, la quale richiede la dote militare, voi non avrete molti ufficiali, i quali si abbandonano al dolce desiderio del matrimonio; questa sarà una remora, un freno che dirà al giovane od al vecchio soldato: guardiamoci per non correre il pericolo di mancare al dovere militare: se invece voi abolirete l'obbligo della dote, voi non avrete gl'inconvenienti esposti dal nostro collega, ma aprirete le porte ai matrimoni degli ufficiali, mentre, pur troppo, sarà doloroso il dirlo, ma a me sembra di comprendere che l'ideale sarebbe l'ufficiale celibe.

Ora se questo noi non lo possiamo ottenere, non lo possiamo imporre, poichè anche gli ufficiali infine sono uomini, certo però dobbiamo avere nella legge tutti quei freni ragionevoli, che senza costituire violenza, rendano difficili le condizioni del matrimonio degli ufficiali che mal si concilia colle esigenze della vita militare.

E chiedo scusa al Senato di aver parlato in un argomento nel quale non sono competente. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Salis.

Senatore SALIS. Mi pare che la questione sia molto semplice.

Il matrimonio religioso è fatto pubblicamente secondo le forme stabilite del Concilio tridentino e dal diritto canonico, e resta certificato nei libri parrocchiali.

Vi è poi il matrimonio clandestino, quando cioè gli sposi si presentano al proprio parroco e dicono: questa è mia moglie, questo è mio marito, ma anche in questo caso vi sono due testimoni che firmano l'atto che resta segreto nei registri della parrocchia ma sempre ostensibile ed esigibile agli interessati.

Se un matrimonio è stato contratto pubblicamente colle forme del diritto canonico, e deve risultare o è un matrimonio clandestino e vi saranno parimenti i libri parrocchiali, nei quali sarà registrato il matrimonio dal parroco legittimo alla cui presenza esso matrimonio religioso sarà stato contratto: inoltre si potranno sentire i due testimoni presenti all'atto. Ammette ancora il diritto ecclesiastico altre prove suppletive; delle quali si potrà servire l'autorità laica per i suoi fini.

Se non vi è questo, allora non esiste matrimonio, perchè ciò che non si può provare non esiste in diritto civile.

Quindi deve risultare, come ho detto, dai libri, e dalle deposizioni del sacerdote e dai testimoni che assistevano, e d'altre prove: se ciò non avviene, colpa dell'ufficiale, il quale l'ha fatto irregolarmente e il matrimonio non esiste, come bene ha detto il senatore Bartoli; e non si può accusare contravvenzione. Vi sarà una unione illegittima segreta, un concubinato. Col l'esistenza dell'articolo 2 gli illegittimi sposi militari non volendo vivere sotto tanta onta si dovranno scoprire, e pagheranno il fio del divieto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MOCENNI, *ministro della guerra*. Mi sarebbe dispiaciuto sommamente, onorevoli senatori, se anche questo disegno di legge, come i precedenti, molto più semplici, fosse stato rimandato allo scrutinio segreto, senza alcuna di-

scussione, imperocchè giova sempre che in un problema così grave la sapienza del Senato detti i suoi alti concetti; dei quali io, o chiunque mi succederà, nei casi di nuove leggi o modificazioni alle presenti, dovrà tenere debito conto.

Io dirò brevi parole per spiegare lo scopo di questo disegno di legge, e pregarvi caldamente tutti di approvarlo col vostro voto.

La situazione che trovai quando venni al Ministero, era delle più penose. Ve ne risparmio la descrizione, imperocchè questa fu fatta nelle due relazioni alla Camera dei deputati, una dell'anno scorso, ed una di quest'anno, una terza volta nella relazione che io vi ho presentato, e meglio di me l'ha fatta l'egregio relatore, il senatore Mezzacapo.

La situazione era dolorosissima: il mio predecessore, mosso certamente da un alto sentimento di disciplina e d'amore verso l'esercito, aveva determinato che gli ufficiali religiosamente vincolati in matrimonio anteriormente all'ottobre 1881 non dovessero più essere colpiti disciplinarmente.

Egli non se lo abbia a male; ma questo provvedimento non tolse il male ed io trovai questi ufficiali ammogliati irregolarmente, divisi in due categorie.

Una di queste il cui matrimonio religioso non doveva essere punito, una seconda categoria, i nuovi, i quali continuamente speravano nell'indulto e che dovevano essere puniti severamente.

Assicuro l'onor. Cerruti che io sono stato tutt'altro che tenero per queste infrazioni disciplinari. Ho molto amore per la disciplina e un gran sentimento pel mio dovere; ho quindi sempre applicato la legge e i regolamenti deferendo al Consiglio di disciplina gli ufficiali che mi constava avessero contratto matrimonio illegale. Ma devo subito soggiungere che non raggiunsi quasi mai lo scopo. Al Consiglio di disciplina viene specialmente deferito l'ufficiale per mala condotta abituale e il primo quesito che i Consigli di disciplina si facevano era se l'aver contratto matrimonio religioso era mala condotta abituale o concubinaggio. E rispondevano di no -- giacchè questo vincolo non poteva chiamarsi concubinaggio -- perchè come disse l'onor. Faina, vi ripugnava la coscienza pubblica e non era passato quel lungo tempo

che può costituire il vero concubinaggio che è colpito con tutta la gradazione delle pene disciplinari, cioè col rimprovero semplice, col rimprovero solenne, cogli arresti semplici, con quelli di rigore o di fermezza, dimodochè si sarebbe venuto a colpire l'ufficiale in un modo molto più grave di quello che si sarebbe colpito chi realmente e fortemente avesse peccato contro la disciplina.

Mi sono trovato quindi costretto ad applicare soltanto la sospensione temporanea dall'impiego, spirata la quale l'ufficiale rimane sempre in una posizione anormale cui manca un ulteriore rimedio.

I puniti perdono per sei mesi o per l'anno di durata dell'aspettativa l'anzianità, ma terminato questo periodo di tempo si trovano davanti alle stesse condizioni di fatto. L'ufficiale si sente finalmente più tranquillo e noi dobbiamo tollerare le conseguenze della infrazione alla legge.

Vi è quindi assoluta necessità di sanare il passato e questo propongo col progetto d'indulto che vi sta davanti agli occhi e particolarmente coll'art. 1°.

Ma avrei creduto di mancare al mio dovere se mi fossi limitato a ciò.

Era giusto, doveroso per parte mia che dovessi anche curare tutti i provvedimenti per impedire che questi fatti si ripetessero.

E ricorderò che l'anno scorso presentai un progetto di legge alla Camera, nel quale erano sviluppate alcune idee abbastanza avanzate, abbastanza liberali che se non erano tutte quelle che ci ha esternato oggi l'onor. Mezzacapo, certo si avvicinavano alle sue.

Ma mi accorsi che avevamo fatto cattiva strada.

L'opinione della maggioranza della Camera non fu per me e dovetti cogliere tutte le occasioni che mi si presentarono per lasciare che questo progetto di legge non si discutesse.

Quest'anno mi sono limitato all'indulto.

Mi giova ricordare all'onor. Cerruti -- perchè in questo divido pienamente le sue opinioni -- che in quel progetto di legge avevo messo il limite minore di età per gli ufficiali che volevano ammogliarsi, fissandolo al 25° anno compiuto, e andavo a questo concetto, proponendo che l'autorità governativa si sostituisse all'autorità paterna -- perchè è veramente dispiacevole e ne comprendo le cattive conseguenze --

vedere ufficiali a 21, 22 e perfino di 18 anni o poco più, ammogliati.

Allora io domando: se questo sottotenente di 18 o 19 anni, che deve ancora imparare a fare il proprio dovere con poca o punto responsabilità, perchè il suo comando è molto limitato, non possa essere sul serio padre di famiglia. Io non darei mai a lui la mia figliuola.

Si osservò, e forse men equamente, che si trattava di un libero diritto di ogni cittadino. Io penso che i militari, appunto perchè sono una classe speciale, devono sottostare ad ordini speciali.

Parlo ora dell'onorabilità giacchè l'onor. Cerruti ha toccato questa questione.

Su questo punto fui e sarò sempre assolutamente severo. Qui non vado ad enumerare i pochi casi i quali mi si sono presentati e per cui ho dovuto proporre a S. M. il diniego assoluto per l'ammissione del matrimonio.

Quando non vedo che c'è la purità dei costumi, l'onorabilità della famiglia e specialmente dei genitori, pongo il mio assoluto rifiuto.

Il problema che mi propongo in questo caso è il seguente: tu che hai moglie e figli condurresti questa donna in casa tua o in quella dei tuoi ufficiali?

E quando la mia coscienza risponde di no, impedisco il matrimonio.

Questi casi però sono pochi ed assicuro l'onorevole Cerruti che non tollererò mai che una donna non assolutamente pura, entri nella famiglia militare.

Rispondo brevemente all'onorevole senatore Faina. È vero che nell'altro ramo del Parlamento vi fu una voce che intendeva che si abolisse l'articolo secondo; ed io risposi, siccome coll'articolo 1° non ottenete altro che il modo di sanare il passato ma non avete nessuna guarentigia per l'avvenire, io piuttosto di esser privato di queste guarentigie, sarei costretto a ritirare la legge.

Io non m'illudo; credo che avremo una grande remora, un grande freno, ma non dirò che non si ripeterà più nessuno dei casi che lamentiamo. Ma, onorevole Faina, il pompiere spegne il fuoco ma non impedisce l'incendio. Avete l'ergastolo che punisce l'assassino, ma se l'ergastolo è freno severissimo non rende impossibile ogni reato.

Il fatto della rimozione di ufficiali senza il Consiglio di disciplina, sarà una gran remora; lo sarà anche per i genitori della sposa i quali sapendo che lo sposo può essere revocato, ci penseranno due volte ad accettarlo, e qualche volta anche ad attirare il giovane ufficiale ad un matrimonio che non è lecito o ad un matrimonio che finirà per essere cattivo e disgraziato.

Del resto io mi appoggerò alla opinione dell'avvocato generale fiscale militare Gloria, a quella del senatore Mezzacapo che è capo del tribunale supremo e a quella del mio collega di grazia e giustizia, e faremo le cose in modo che nel regolamento il quale sarà presso a poco quello che fu redatto dal ministro Ricotti nel 1871, siano prese le maggiori guarentigie. Se poi l'esperienza proverà che non riusciremo completamente aggiungeremo tutte le modificazioni che saranno necessarie.

E, dico di più, modificherò il relativo articolo del regolamento di disciplina e troverò una prescrizione che potrà contentare l'onor. Faina e l'onor. Cerruti, giacchè intendo stabilire che passato un certo periodo di tempo, che deve essere superiore al massimo limite della licenza ordinaria, poichè ammetto che durante la licenza ordinaria un ufficiale possa far le cose senza che il colonnello lo sappia; passato, dico, questo termine, il capo di corpo che non abbia riferito al Ministero la mancanza, debba essere egli stesso collocato in aspettativa.

Credete pure, onorevoli senatori, che quando sia applicato questo provvedimento, i signori comandanti di corpo troveranno il modo di sapere le cose ed anche di poterle provare.

Sopra la prova legale per ciò che riguarda il matrimonio religioso e circa i certificati dei parroci, mi permetteranno gli onorevoli senatori Salis, Bartoli e Costa che io non entri a parlarne, perchè verrei a discutere in una materia della quale sono assolutamente incompetente.

Io mi rimetto a quanto saviamente disse l'onorevole Costa.

Certo che con questa legge voi sanate il passato, restando sempre al ministro non solo il diritto, ma il dovere di assicurarsi dell'onorabilità della sposa.

Certo che se non impedirete assolutamente tutti i possibili inconvenienti, voi impedirete i

numerosi abusi che la legge del 1871 riteneva implicitamente non possibili, giacchè essa, con l'art. 8 colpì l'infrazione all'assenso regio; ma non prevede che poteva farsi questa unione religiosa.

Se quanto propongo non basterà, studierò anche i mezzi migliori; e con questo spero di avervi soddisfatti, e lasciatemi la speranza che questa legge possa passare se non ad unanimità, almeno a grande maggioranza.

Onorevoli senatori, se voi, come confido, le accorderete il vostro suffragio, vi sarò grato perchè avrete rimediato ad un gran male.

Senatore FAINA E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FAINA E. Ho domandato la parola per fatto personale unicamente perchè l'egregio relatore dell'Ufficio centrale alludendo alle parole da me pronunziate sul matrimonio religioso si è espresso così: Io dico matrimonio così per modo di dire, non perchè l'intenda nel modo come l'intende il senatore Faina.

Ho avuto la disgrazia di spiegarmi molto male, perchè credo che il senatore Mezzacapo l'intenda nello stesso modo in cui l'intendo io. Io non ho detto che il matrimonio religioso sia la stessa cosa che il matrimonio civile; tutt'altro; ho detto che non ha nessun effetto civile o giuridico ma che è un atto morale *sui generis* diverso dal semplice concubinaggio. Tanto è vero che questa stessa legge mentre provvede a quelli ufficiali che hanno contratto questa specie di unione illegittima che si chiama matrimonio religioso non provvede a quelli che hanno contratto quell'altra unione illegittima che porta il nome di concubinaggio.

La diversità c'è nella cosa ed è un progresso che ci sia anche nella parola e che si dica pane al pane, vino al vino.

Alle osservazioni del senatore Bartoli ha risposto il senatore Costa, alla cui opinione io aderisco.

L'onorevole senatore Salis poi mi permetta di osservargli che il matrimonio religioso degli ufficiali i quali non vogliono andare avanti al sindaco si fa segretamente con una dispensa vescovile e non regolarmente in chiesa dopo le due pubblicazioni con le formalità volute dal Concilio di Trento per i matrimoni ordinari. È un matrimonio a quattro occhi e tra quattro mura.

Questo tutti lo sanno e l'onorevole ministro della guerra lo sa meglio di me.

Di mezzi di prova sinora non vi è che quello accennato dal senatore Costa.

Chiamate l'ufficiale, egli dice, domandategli sulla sua parola d'onore se è vero o no che ha contratto matrimonio religioso, e attenetevi alla sua risposta.

Io sono il primo a convenire che il 999 sui mille, e direi anche il 1000 sui mille degli interrogati, risponderà la verità. Ma che posizione è quella di un comandante di corpo che si trova ridotto a questo?

Io credo che se senza ricorrere a questo estremo si può trovare un altro mezzo, sia meglio.

Del resto io mi affido alle dichiarazioni del ministro che cercherà di provvedere agli inconvenienti, che egli stesso non si dissimula, per mezzo di regolamenti finchè è possibile, e qualora questi non bastassero, ricorrerà al Parlamento proponendo qualche disposizione che dia efficacia vera e reale a quell'articolo secondo a cui giustamente egli tiene tanto.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. La discussione aveva divagato dal suo scopo, a cagione di alcune idee che erano state emesse dagli oratori; ma rientriamo ora nel progetto di legge puro e semplice, che dobbiamo esaminare.

La questione oggi è tale che, secondo l'avviso della Commissione, non vi può esser dubbiosi dell'accettazione della legge. Comunque si possa provvedere pel futuro, certo è che oggi abbiamo un numero ragguardevole di ufficiali che sono in una falsa posizione, come è detto nella relazione, così in pace, come in guerra, ed è mestieri che escano da questa posizione. Per conseguenza la Commissione non può che raccomandare al Senato, perchè dia voto favorevole a questo progetto di legge.

Senatore SALIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SALIS. Si è detto che non era possibile obbligare i parroci ad esibire i registri parrocchiali per verificare l'atto di matrimonio religioso. Questo sta bene, se l'interessato non la domanda; ma se l'interessato domanda la prova, credo che il parroco non possa rifiutarsi

di darla: e forse il ministro della guerra e la autorità potrebbero costringere ad esibire i libri parrocchiali anche segreti in virtù di legge apposita.

Se questo no, coll'art. 2 ch'è in discussione, il Governo sarà liberato dal timore di domanda di sconvalidamento di matrimoni illegali e vietati; e di pensioni a vedove unite col solo matrimonio religioso con militari.

In generale spose di famiglie onorate rifugiranno dal disonore di comparire non legittimamente maritate; ma sotto la spada di Damocle di questo articolo gli sposi costretti a manifestare il loro fallo, verranno puniti. Così pochi sfuggiranno alla pena.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato ad ammettere a chiedere il regio assentimento per contrarre matrimonio senza la condizione imposta dall'art. 2 della legge 31 luglio 1871 gli ufficiali del regio esercito presentemente in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa che hanno contratto unione matrimoniale col solo rito religioso anteriormente alla promulgazione della presente legge.

Agli ufficiali presentemente in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, i quali anteriormente alla promulgazione della presente legge avessero contratto matrimonio senza il regio assentimento non saranno applicate le disposizioni dell'articolo 8 della citata legge 31 luglio 1871.

(Approvato).

Art. 2.

Agli ufficiali che a partire dalla data di promulgazione della presente legge contraessero unione matrimoniale col solo rito religioso, sarà applicata la revocazione dall'impiego senza che occorra il previo parere di un Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicheranno anche agli ufficiali della regia marina.

(Approvato).

Art. 4.

Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati: l'uno per « Modificazioni alla legge 14 aprile 1892 per retrocessioni e vendite di beni devoluti allo Stato per debiti di imposte »; l'altro per « Modificazioni alla legge doganale ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza che prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare al suo collega ministro della istruzione pubblica:

« Il sottoscritto senatore chiede di interpellare il ministro dell'istruzione pubblica se gli consti che minacci imminente crollo il tetto dell'aula magna e del museo archeologico dell'università di Sassari, in modo che venga a rovinare lo stabilimento universitario, come è previsto dall'ufficio tecnico, e se gli consta perchè il Governo non provvede urgentemente a restaurarlo.

« Firmato: SALIS ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comunicherò al ministro della istru-

zione pubblica questa interpellanza, e verrà in Senato per dire se e quando intenderà di rispondere.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 » (N. 88)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge: (V. Stampato N. 88).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare al senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. L'ora tarda mi obbliga a limitarmi, fra i vari che doveva trattare, ad un solo argomento; un argomento che io ho trattato molte volte anche nell'altro ramo del Parlamento; ed è della necessità e della urgenza che si adotti, senza ulteriori indugi, una legge per lo stato degli impiegati civili. Da tanti e troppi anni il disegno di questa legge passa dall'uno all'altro ramo del Parlamento, e non è mai entrato in porto.

Io credo che sia ora una necessità che il disegno di questa legge finalmente si ripresenti e si approvi. Fatti vecchi e recenti, che tralascio di enumerare, dimostrano questa necessità.

Io sono certo che l'onor. presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere, come era indeclinabile, provveduto ai bisogni e provvedimenti urgentissimi dello Stato, ora, cioè al riaprirsi dei lavori parlamentari, ripresenterà il disegno di questa legge da tanto tempo desiderata e urgentissima, la quale deve determinare i doveri ed i diritti degli impiegati civili, escludere ogni favoritismo od arbitrio ministeriale, e rafforzare, con norme precise e rigorose, negli impiegati di tutte le Amministrazioni civili dello Stato, una disciplina rigorosa e morale.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Ho domandato la parola per fare una semplice raccomandazione al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, so-

pra alcune lacune, che si osservano nella legge dell'ultima riforma elettorale, e che segnalerò brevemente. Una riguarda la revocazione delle decisioni delle Corti d'appello. Nella legge elettorale politica, quanto in quella comunale e provinciale, si accenna solamente al ricorso in Cassazione contro le sentenze delle Corti di appello, e queste perciò hanno ritenuto che in materia elettorale non ci sia luogo a ricorso di revocazione.

Se questo assurdo fosse mantenuto, sarebbe imperdonabile colpa del legislatore il non colmare questa lacuna che, bene o male, credesi esista nelle vigenti leggi elettorali. E notisi, come sia stato deplorabile non potersi ottenere la giusta riparazione contro scandalose sentenze, in cui si è dichiarato inammissibile un appello per mancato deposito e produzione di copia della decisione della Commissione provinciale appellata, quando la copia prodotta e depositata in termine era già nello incartamento stesso sottoposta all'esame del relatore.

Questo si è verificato in più di un caso e non ci è stato rimedio, poichè la stessa Corte di appello ha ritenuto non essere autorizzati dalla legge elettorale i ricorsi in revocazione. È urgente perciò una interpretazione legislativa, o altrimenti una sanzione espressa di legge la quale ammetta nei giudizi elettorali il ricorso per revocazione, oltre a quello in Cassazione, come per diritto comune.

Questa è la prima raccomandazione, di cui prego si prenda nota. La seconda poi ha non minore importanza.

La legge 11 luglio 1894 sulla riforma delle leggi elettorali ha stabilito il procedimento da seguirsi per parte delle Commissioni elettorali comunali e provinciali e ne ha determinato i poteri. Come è naturale, non sono state nè lievi, nè poche le violazioni di leggi, le irregolarità del procedimento, le nullità di forma e l'esorbitanza dei propri poteri che si possono imputare a queste Commissioni, eppure non ci è stato mezzo per promuovere lo annullamento, poichè la legge non ha istituito nè indicato alcuna autorità o magistratura a cui si dovrebbe ricorrere in via amministrativa; nè tampoco ha disciplinato, come avrebbe dovuto, il procedimento da seguire per simile ricorso.

Il ricorso alla Corte d'appello, riguarda unicamente le contestazioni sul diritto elettorale

dei cittadini; ma, per quanto riguarda le contestazioni di pubblico interesse amministrativo in ordine alla regolarità, o meno, delle operazioni compiute dalle Commissioni elettorali comunali e provinciali, il potere giudiziario è incompetente, e nessun altro potere è istituito all'uopo.

Credo adunque, sia necessario introdurre nelle leggi elettorali l'istituto del ricorso, in via amministrativa, per l'annullamento nei casi, di eccesso di potere, violazione di legge e nullità di procedimento contro le deliberazioni della Commissione elettorale provinciale.

Queste osservazioni sottometto alla sapienza del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, affinchè egli, riconoscendone la opportunità e, dico ancora la necessità, voglia non indugiare a proporre un progetto di legge, con cui si provveda a colmare le denunziate lacune e le non poche altre, che per amore di brevità mi sono dispensato di segnalare all'attenzione del Senato ed alla considerazione del ministro dell'interno. Sono persuaso altronde che gl'inconvenienti lamentati nell'applicazione dell'ultima riforma di leggi elettorali abbia dovuto convincere il ministro della necessità di apportarvi radicali modificazioni suggerite dall'esperienza. Attendo perciò conoscere quale sia su questo argomento l'opinione del presidente del Consiglio.

Per non riprendere poi la parola aggiungo un'altra raccomandazione al ministro dell'interno.

La legge comunale e provinciale e quella delle Opere pie hanno stabilito la tutela ed il controllo sulla contabilità e gestione di tutte le amministrazioni dei comuni e delle Opere pie ma questa tutela e questo controllo non possono seriamente ed efficacemente esercitarsi senza l'opera di un personale di ragioneria corrispondente alla immensa mole dei lavori, che richiedono l'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi di ben 8200 amministrazioni comunali e di 20,000 amministrazioni di Opere pie. A me risulta frattanto, che in tutte le prefetture si lamenta l'insufficienza del personale che possa disimpegnare questo importante servizio. Osservo poi che nell'ordinamento attuale degli impiegati dipendenti dal Ministero dell'interno sia più promettente la carriera degli impiegati amministrativi, di quello che non sia quella dei

computisti e dei ragionieri, mentre più importante è il servizio affidato a questi ultimi.

Quindi reputo necessario migliorare la carriera del personale di ragioneria, ed aumentando il numero specialmente presso le prefetture in misura del proporzionale numero degli affari per modo che sia tenuto al corrente e sia fatto colla dovuta ponderatezza il servizio dello esame dei bilanci e dei conti delle varie amministrazioni sopra accennate, oltre a quello di speciali contabilità governative.

Il ministro dell'interno, che ha le mani in pasta, conosce meglio di me, come attualmente questo servizio non proceda con tutta la voluta correttezza e sollecitudine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Il desiderio espresso dall'egregio senatore Cavalletto di avere una legge sugli impiegati civili è un desiderio legittimo, ed il Senato già due volte ha lungamente studiato questo argomento, e ne ha formato oggetto di pubbliche discussioni. Ma alle ragioni da lui addotte per dimostrare la necessità di quella legge, se ne aggiunge un'altra gravissima ed urgente.

Dopo l'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, gli impiegati civili che credono che i loro interessi siano stati lesi coi provvedimenti amministrativi hanno cominciato a valersi della facoltà di ricorrere in sede contenziosa contro il provvedimento che ha potuto ledere i loro interessi.

Ma nella pratica si sono trovate delle gravi difficoltà per determinare fin dove arriva l'interesse, e dove incomincia il diritto; ciò che è accaduto spesso nel momento attuale.

È avvenuto il fatto d'impiegati che hanno contemporaneamente ricorso al Consiglio di Stato ed all'autorità giudiziaria creando una condizione di cose così difficile e complicata, dalla quale per verità anche colla maggiore diligenza e studio, difficilmente si riesce a trovare una via d'uscita.

Ora una legge sullo stato degli impiegati civili avrebbe questo grandissimo vantaggio: di determinare nettamente le giurisdizioni che debbono tutelare gli interessi ed i diritti degli impiegati e nello stesso tempo i diritti dello Stato e le esigenze della disciplina.

Lo stato attuale della legislazione è per ve-

rità molto incerto giacchè si deve alcune volte ricorrere fino a un antico testo del 1853 per trovare il fondamento delle disposizioni vigenti.

Unisco quindi le mie raccomandazioni a quelle dell'onorevole Cavalletto perchè l'onorevole presidente del Consiglio prenda in esame questa questione e trovi modo di risolverla.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Cancellieri circa i procedimenti elettorali, esse meritano di essere prese in considerazione dall'onorevole ministro dell'interno. L'argomento della procedura elettorale mi pare debba essere ripreso tutto quanto in esame.

È vero che l'esperienza della legge recente è riuscita in verità un po' tumultuaria per la ristrettezza del tempo; è certo però che si sono notate molte difficoltà allo svolgimento calmo, normale e sereno della procedura elettorale.

E giacchè l'onorevole presidente del Consiglio riprenderà in esame questa questione io, a nome mio particolare, non a nome della Commissione permanente di finanze, vorrei pregarlo di studiare la questione molto delicata della partecipazione dei funzionari giudiziari ai procedimenti elettorali.

Io credo questa una questione gravissima della quale ebbi già occasione d'intrattenere anche recentemente il Senato.

Io comprendo perfettamente un procedimento elettorale che diventi una istituzione giudiziaria, anzi io credo che questa sarà forse la sola salvezza della sincerità delle elezioni, ma dubito che il funzionario singolo, gettato come individuo, non come magistrato, su un seggio elettorale, possa veramente rendere quei servizi che la legge, mettendolo a quel posto, ha creduto potesse rendere.

Io non voglio neppure accennare alla soluzione da dare a questo problema, credo però di poter dire che questo è un problema che merita tutta l'attenzione del Governo.

CRISPI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il bilancio dell'interno comprende le spese di tutti gli uffici di Governo. Di qui la ragione a discussioni di ampia natura.

Il tempo che stringe, i desiderî limitati degli oratori, mi obbligano a seguirli e non ad

entrare nel vasto campo della pubblica amministrazione.

Il Senato sa, che in questa sessione legislativa abbiamo dovuto limitarci a quelle materie che più interessavano lo Stato; cioè i bilanci, i provvedimenti finanziari e tutte quelle leggi che si riannodano tanto alla finanza, quanto al credito pubblico. Quindi non potemmo occuparci d'altro.

Dobbiamo rimandare alla ripresa dei lavori molte delle leggi che interessano il Governo, tra le altre quelle che furono ricordate in questa discussione.

Sono io pure dell'avviso dell'onor. Cavalletto e dell'onor. Costa che sia necessario sciogliere la promessa del Governo per una legge sullo stato degli impiegati civili. Questa legge è stata più volte prodotta, ma non ha potuto venire in porto. È una legge difficile, non solo per stabilire quello che diceva l'onor. Costa, dove comincino i diritti e quali siano gl'interessi, questioni gravissime per sè stesse; ma anche a stabilire quella disciplina la quale non possa essere disgiunta dall'esercizio di quei diritti che ogni impiegato può avere, affinché, in caso di offesa ai diritti suoi, ai suoi interessi, possa avere un giudice che regolarmente accetti o respinga le sue domande.

La istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato è di recente in vigore, e questa non ha ancora potuto stabilire la sua giurisprudenza, e parmi che qualche volta essa ecceda nelle sue attribuzioni.

Anch'essa ha bisogno di una riforma, anche il Consiglio di Stato nell'esercizio di certe sue attribuzioni dev'esser meglio disciplinato, ed il Governo se ne occuperà e farà il possibile perchè alla riapertura del Parlamento, un apposito disegno di legge possa essere presentato, discusso e votato.

L'onor. senatore Cancellieri fece varie domande in quanto alla revisione delle liste elettorali.

Anche la legge elettorale del 1894 ha bisogno di modificazioni.

Io non so, se convenga dare maggiori attribuzioni all'autorità giudiziaria, e non so veramente risolvermi ad essere del parere di aumentare i poteri.

Oltre il lavoro massimo che l'autorità giudiziaria avrebbe da queste nuove attribuzioni,

non posso dire realmente, che essa abbia adempito sempre agli scopi cui noi miriamo, come noi desideriamo.

Non è esatto, che la revisione delle liste elettorali sia stata fatta tumultuariamente e che mancò il tempo a farla. Si tratta nientemeno che le Commissioni comunali e provinciali spesero dieci mesi di tempo; e se le Commissioni avessero cominciato i loro lavori sin dal giorno dalla legge stabilito, con diligenza, avrebbero potuto arrivare a compiere la revisione prima del mese di maggio. Comunque, per quanto all'avvenire credo che i dubbi manifestati dal senatore Cancellieri, meritino esame. Certo il metodo della revisione per gli appelli e anche per le altre maniere di reclamare contro le decisioni della Commissione provinciale e dell'autorità giudiziaria, possa esser condotto meglio di quello che non lo permette la legge attuale. Prometto quindi di studiare questa materia e di presentare al riaprirsi del Parlamento una legge speciale. Credo intanto, che la legge attuale sia insufficiente, e che bisogna andare anche più in là. La legge elettorale nel suo insieme non corrisponde a tutte le esigenze della scienza e della libertà: me ne sono occupato e me ne occupo ancora e spero di presentare a suo tempo una legge tale che possa soddisfare tutti i desideri di coloro che tengono non solo al consolidamento del sistema parlamentare, ma a dare al medesimo quel prestigio che è necessario che abbia anche innanzi alle popolazioni.

In quanto all'azione delle ragionerie di cui ha parlato l'onorevole Cancellieri, dirò che, dopo la legge ultima sulle Opere pie, non abbiamo un personale sufficiente per adempiere ai loro doveri. Certamente è necessario che ogni provincia abbia uno o due ragionieri, affinchè nella revisione preventiva dei bilanci delle Opere pie, si possa agire con maggiore rapidità.

Io mi occuperò della cosa; ma siccome questa importerà una spesa maggiore, così spero che il mio collega del Tesoro non si rifiuterà di darmi i fondi necessari.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle assicurazioni date e dell'aver riconosciuto l'utilità delle raccomandazioni che ebbi l'onore di fargli, ed ho fiducia che non mancherà di tener presenti nel progetto di riforma elettorale che intende presentare, le osservazioni da me fatte sulle lacune della legge vigente, che sono state da me accennate e quelle altre che potrei accennare, ma che per non trattenere lungamente il Senato, non ho enumerato. Quindi mi dichiaro soddisfatto per questa parte.

Mi rimane però a conoscere quali siano le intenzioni del signor ministro intorno alla convenienza di migliorare la carriera e di aumentare il personale di ragioneria.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Avrei in animo di richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole presidente del Consiglio sopra un argomento assai grave, e che, per quanto voglia essere breve, richiederà maggior tempo di quello che l'ora tarda non consenta oggi.

Se quindi il Senato lo crede, proporrei di rimandare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rimandare a domani il seguito di questa discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Si fa la controprova.

Chi vuole che si prosegua la discussione è pregato di alzarsi.

Il Senato delibera di proseguire la seduta.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno domandando di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1 | Ministero - Personale (Spese fisse) | 1,008,802 13 |
| 2 | Ministero - Spese d'ufficio | 98,900 » |
| 3 | Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali | 20,000 » |
| 4 | Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) | 621,930 65 |
| 5 | Consiglio di Stato - Spese d'ufficio | 32,000 » |
| 6 | Consiglio di Stato - Fitto dei locali | 32,000 » |
| 7 | Funzioni pubbliche e feste governative | 30,000 » |
| 8 | Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile | 5,000 » |
| 9 | Spese pel servizio araldico contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3 ^a (Spesa d'ordine) | 14,000 » |
| 10 | Indennità di traslocamento agli impiegati | 210,000 » |
| 11 | Ispezioni e missioni amministrative | 322,000 » |
| 12 | Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione del- l'interno, e loro famiglie | 40,000 » |
| 13 | Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) | 11,500 » |
| 14 | Spese di posta (Spesa d'ordine) | 6,100 » |
| 15 | Spese di stampa | 100,000 » |
| 16 | Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | 23,500 » |
| 17 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | <i>per memoria</i> |
| 18 | Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 283) (Spesa obbliga- toria) | 600,000 » |
| 19 | Spese casuali | 124,000 » |
| | | 3,299,732 78 |

Spese per gli archivi di Stato.

| | | |
|----|--|------------|
| 20 | Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) | 634,029 40 |
| 21 | Archivi di Stato - Spese d'ufficio | 50,000 » |
| 22 | Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse) | 11,045 63 |
| 23 | Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio | 35,000 » |

730,075 03

Spese per l'amministrazione provinciale.

| | | |
|----|---|--------------|
| 24 | Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) | 7,266,436 88 |
| 25 | Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse) | 278,000 » |
| 26 | Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Idem) | 557,595 » |
| 27 | Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse) | 82,970 » |
| 28 | Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura | 17,000 » |
| 29 | Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Personale | 51,800 » |
| 30 | Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta | 232,400 » |
| 31 | Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria e varie | 735 » |

8,486,936 88

Spese per le opere pie.

| | | |
|----|--|-----------|
| 32 | Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi | 160,000 » |
| 33 | Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili | 30,000 » |
| 34 | Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi | 58,520 » |
| 35 | Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a , art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine) | 400,000 » |

648,520 »

Senatore CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLETTO. Raccomando nuovamente all'onorevole ministro dell'interno la sorte dei giovanetti poveri, ciechi, di ambedue i sessi.

Se questi giovanetti non vengano raccolti in speciali istituti che li mantengano, li istruiscano e li rendano idonei ad arti e mestieri, restano inabili al lavoro e miseri per tutta la loro vita.

Quindi io invoco vivamente un qualche provvedimento speciale per questi infelici, ai quali le leggi adottate per gli inabili al lavoro non provvedono convenientemente.

Si possono istituire consorzi provinciali per l'ammissione negli istituti dei ciechi, che già esistono pei paganti, e obbligare comuni e provincie a concorrere nelle spese richieste per il loro mantenimento e per la loro istruzione.

Non sia vana questa nuova doverosa mia raccomandazione.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Questo art. 35 del bilancio del Ministero dell'interno potrebbe dar luogo a lunghe e gravi considerazioni.

Con la legge del 1889 noi abbiamo sperato di provvedere agli indigenti inabili al lavoro, e abbiamo sperato di potervi provvedere senza spendere quattrini; tanto è vero che in una serie di bilanci successivi noi non abbiamo veduto altro che una somma data a titolo di anticipazione, sperando che le Opere pie, gli enti locali, le confraternite ed in ultimo i comuni dovessero sostenere questa gravissima spesa.

Io non voglio domandare al ministro del Tesoro quali preoccupazioni egli abbia intorno a questo servizio, preoccupazioni che toccano la Cassa e che toccano anche l'Amministrazione.

Toccano la Cassa in questo senso che è un pozzo di S. Patrizio.

Alle confraternite poco ci si è trovato; le Opere pie hanno fini speciali, e quando hanno fini speciali, le loro rendite debbono essere a questi fini destinate.

Le congregazioni di carità non riescono neppure coi fondi elemosinieri a supplire alle necessità delle elemosine spicciole; i comuni che dovrebbero venire in penultimo ordine quando

non eccedono l'imposta, sono quasi tutti, lo sappiamo, in quali condizioni, non dirò oberate, ma certamente aggravate, in modo che non possono fare questa specie di pubblica assistenza.

Intanto l'erario anticipa, ed il ministro del Tesoro sa quali anticipazioni fa; il ministro del Tesoro sa anche quali difficoltà deve incontrare per ottenere il rimborso dagli enti i quali dovrebbero pagare.

Ora sa poi che tutti questi rimborsi danno luogo ad una serie di questioni di cui è ingombrata la IV Sezione del Consiglio di Stato, in maniera che costituiscono un tal carico per quella sezione che essi soli basterebbero a renderla oberata nell'adempimento delle sue funzioni.

Questa è una questione di cui non voglio entrare nel merito nè voglio contestare il principio sul quale le leggi vigenti furono fatte; ma credo che essa deve essere presa in mano in tutto il suo svolgimento per poter fare qualche cosa che sia pratica e che non porti poi a carico dell'erario un peso tale che non sia sopportabile nelle condizioni attuali del bilancio dello Stato. Tanto più che questa è una china alquanto pericolosa, nella quale si deve inoltrare passo passo, perchè, diciamo pure pubblica assistenza, ma si è sempre nella beneficenza, ed io non so se nelle condizioni attuali il bilancio dello Stato sia in condizione di fare della beneficenza.

Quindi io mi limito a far questo, e credo di fare opera giusta ed opportuna, a pregare il ministro dell'interno e del Tesoro ad esaminare questa questione e studiarla esattamente, tanto nella esistenza della legge, quanto nel modo di applicazione, tanto in ciò che è legislativo quanto in ciò che è regolamentare.

Io ricorderò che due o tre progetti di legge furono già presentati dal 1889 in poi per porre rimedio allo stato delle cose create dalla legge del 1880, progetti di legge che non ebbero l'onore della discussione.

Io credo che sia veramente opera buona quella di voler riprendere in esame questa questione e risolverla in modo conveniente.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel bilancio per gli inabili al lavoro è iscritta la somma di 400,000 lire. Guardando agli anni che procedettero dal 1891 in qua, si vede che la media è quasi di un milione. L'articolo 81 della legge di sicurezza pubblica stabilisce l'obbligo di provvedere agli inabili al lavoro; e due decreti seguirono per facoltà data al potere esecutivo, i quali, bisogna dirlo con nostro rammarico, non furono regolarmente eseguiti, soprattutto per difficoltà sorte tra i comuni che dovrebbero supplire al pagamento del sussidio dovuto agli inabili al lavoro; c'è stata la questione del comune di origine e del comune di residenza, e gli uni e gli altri hanno conteso per liberarsi dello imposto dovere. Si sono presentati alcuni disegni di leggi, i quali sventuratamente non sono venuti in discussione. Certo l'argomento è gravissimo, e nessuno più di me ne capisce l'importanza.

Sarà uno degli argomenti che porteremo alla Camera alla riapertura del Parlamento, colla speranza che una legge sia fatta che dispensi lo Stato da un peso, che quasi tutto esso solo sostiene, e dia, come la legge vuole, il carico a quegli altri enti morali nella legge istessa indicati ed i quali hanno saputo trovare il modo di dispensarsene, od almeno di evitare l'obbligo di soddisfare intieramente al supremo bisogno degli inabili al lavoro.

Un argomento grave, e che io studierò, onorevole Cavalletto, e pel quale, se sarà necessario, provvederò con apposito progetto di legge, è quello dei ciechi.

Ma a questo, ripeto, provvederò alla riapertura della Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 35: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Spese per la sanità interna e marittima.

Sanità interna.

| | | |
|----|---|-----------|
| 36 | Dispensari celtici - Personale | 140,000 » |
| 37 | Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse) | 30,000 » |
| 38 | Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Idem) | 221,000 » |
| 39 | Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici | 200,000 » |
| 40 | Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. | 135,000 » |
| 41 | Compensi e gratificazioni ai medici per servizio prestato temporaneamente e straordinariamente nei dispensari celtici, ed indennità ai funzionari amministrativi, per ispezioni, ecc. | 5,000 » |
| 42 | Ex-sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse) | 5,320 » |
| 43 | Indennità ai visitatori di farmacie, veterinari, ingegneri e componenti le Commissioni sanitarie ed il Consiglio superiore di sanità. | 70,000 » |
| 44 | Istituto vaccinogeno - Personale (Spese fisse) | 22,500 » |
| 45 | Istituto vaccinogeno - Spese varie pel funzionamento dell'Istituto | 20,000 » |
| 46 | Laboratori scientifici della direzione di sanità pubblica ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Personale (Spese fisse) | 29,200 » |

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° AGOSTO 1895

| | | |
|---|---|--------------|
| 47 | Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli incaricati dello insegnamento, e spese varie | 26,000 » |
| 48 | Medaglie ai benemeriti della salute pubblica | 1,000 » |
| 49 | Sussidi per provvedimenti proflattici e per la istituzione di condotte veterinarie | 60,000 » |
| 50 | Spese varie per i servizi della sanità pubblica, acquisto di opere scientifiche, gratificazioni e compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica per servizi ad essa attinenti tanto dal personale amministrativo del ministero e delle provincie, quanto dai sanitari | 10,000 » |
| 51 | Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma destinato a sede del Consiglio superiore di sanità, dei laboratori scientifici e dell'istituto vaccinogeno | 10,000 » |
| 52 | Spesa pei posti di osservazione per la visita del bestiame ai confini | 20,000 » |
| 53 | Stabilimento termale per gli indigenti di Acqui - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti | 43,000 » |
| Sanità marittima. | | |
| 54 | Stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) | 14,700 » |
| 55 | Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione . | 40,000 » |
| 56 | Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale avventizio amministrativo e di basso servizio | 10,000 » |
| 57 | Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie | 12,000 » |
| 58 | Medici di porto - Personale (Spese fisse) | 35,590 » |
| | | 1,160,310 » |
| Spese per la sicurezza pubblica. | | |
| 59 | Servizio segreto | 1,000,000 » |
| 60 | Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) | 4,248,156 99 |
| 61 | Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Idem) | 182,000 » |
| 62 | Guardie di città - Personale (Idem) | 5,840,000 » |
| 63 | Contributo al Ministero della guerra per la spesa occorrente al personale della legione dei carabinieri di Palermo, incaricata del servizio che disimpegnava il Corpo delle guardie di sicurezza pubblica a cavallo | 455,000 » |
| 64 | Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti | 275,000 » |

| | | |
|---|---|---------------|
| 65 | Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica | 85,000 » |
| 66 | Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane | 18,000 » |
| 67 | Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica | 29,000 » |
| 68 | Premi d'ingaggio e debiti di massa delle guardie di città | 1,000 » |
| 69 | Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città | 26,000 » |
| 70 | Servizio sanitario, istruzione, ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica | 37,000 » |
| 71 | Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse) | 8,000 » |
| 72 | Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città | 34,000 » |
| 73 | Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) | 63,000 » |
| 74 | Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio | 50,000 » |
| 75 | Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri | 70,000 » |
| 76 | Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri | 50,000 » |
| 77 | Spese di cancelleria pei reali carabinieri (Spese fisse) | 7,100 » |
| 78 | Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe | 350,000 » |
| 79 | Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica | 1,000,000 » |
| Spese per l'amministrazione delle carceri. | | 13,828,256 99 |
| 80 | Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) | 1,109,766 48 |
| 81 | Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione | 5,396,056 34 |
| 82 | Carceri - Indennità di alloggio | 31,400 » |
| 88 | Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari | 110,000 » |
| 84 | Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari | 85,000 » |
| 85 | Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari | 9,200 » |
| 86 | Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari | 35,000 » |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 87 | Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario | 85,000 » |
| 88 | Carceri - Spese per esami e studi preparatorî | 10,000 » |
| 89 | Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie | 11,866,000 » |
| 90 | Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri | 1,050,000 » |
| 91 | Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi | 59,000 » |
| 92 | Carceri - Mantenimento nei riformatorî dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio | 1,346,980 » |
| 93 | Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio | 826,000 » |
| 94 | Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie | 1,243,000 » |
| 95 | Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie | 8,000 » |
| 96 | Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili | 160,000 » |
| 97 | Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie | 2,500,000 » |
| 98 | Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti | 520,000 » |
| 99 | Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti | 150,000 » |
| 100 | Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti | 190,000 » |
| 101 | Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza | 13,000 » |
| 102 | Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) | 127,000 » |
| 103 | Carceri - Manutenzione dei fabbricati | 500,000 » |
| 104 | Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari | 29,000 » |
| 105 | Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1 ^o febbraio 1891, n. 260) | 5,000 » |
| 106 | Sussidi alle Società di patronato | 13,300 » |
| | | 27,477,702 82 |

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

| | | |
|---|---|-------------|
| 107 | Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) | 8,000 » |
| 108 | Assegni di disponibilità (Idem) | 10,000 » |
| 109 | Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici | 200,000 » |
| 110 | Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 1 e 7) (Spesa ripartita) | 525,000 » |
| 111 | Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 1 e 7) (Spesa ripartita) | 175,000 » |
| 112 | Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 2 e 8) (Spesa ripartita) | 100,000 » |
| | | 1,018,000 » |
| Spese per le opere pie. | | |
| 113 | Assegni a stabilimenti di beneficenza | 16,717 » |
| 114 | Pagamento del debito dello Stato verso l'ospedale Pammatone di Genova per cura di individui stati ivi ricoverati d'ordine dell'autorità di pubblica sicurezza dal 1 ^o gennaio 1880 a tutto il 17 gennaio 1891, a sensi del regio decreto 19 agosto 1851, n. 1256 | 242,529 39 |
| | | 259,246 39 |
| Spese per la sanità interna e marittima. | | |
| Sanità interna. | | |
| 115 | Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791) | 100,000 » |

| | | |
|--|---|---------------|
| Spese per la sicurezza pubblica. | | |
| 116 | Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio | 400,000 » |
| Spese per l'amministrazione delle carceri. | | |
| 117 | Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari | 512,297 18 |
| 118 | Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti | 10,000 » |
| | | 522,297 18 |
| CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. | | |
| 119 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 1,361,624 53 |
| RIASSUNTO PER TITOLI | | |
| — | | |
| TITOLO I. | | |
| Spesa ordinaria | | |
| — | | |
| CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | | |
| | Spese generali | 3,299,732 78 |
| | Archivi di Stato | 730,075 03 |
| | Amministrazione provinciale | 8,486,936 88 |
| | Opere pie | 648,520 » |
| | Sanità interna e marittima | 1,160,310 » |
| | Sicurezza pubblica. | 13,828,256 99 |
| | Amministrazione delle carceri | 27,477,702 82 |
| TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . | | 55,631,534 50 |

| TITOLO II. | |
|--|---------------|
| Spesa straordinaria | |
| CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. | |
| Spese generali | 1,018,000 » |
| Opere pie | 259,246 39 |
| Sanità interna e marittima | 100,000 » |
| Sicurezza pubblica | 400,000 » |
| Amministrazione delle carceri | 522,297 18 |
| ----- | |
| TOTALE della categoria prima della parte straordinaria | 2,299,543 57 |
| ----- | |
| TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) | 57,931,078 07 |
| ----- | |
| CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO | 1,361,624 53 |
| ----- | |
| RIASSUNTO PER CATEGORIE | |
| ----- | |
| Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) | 57,931,078 07 |
| ----- | |
| Categoria IV. — Partite di giro | 1,361,624 53 |
| ----- | |
| TOTALE GENERALE | 59,292,702 60 |
| ----- | |

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del progetto di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1895 al 30 giugno 1896, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sono sostituite, a cominciare dall'esercizio 1895-96, le seguenti:

1^o L'entrata del capitolo - *Proventi delle carceri* - da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato, è stabilita nella somma annua fissa di L. 5,400,000, compreso il contributo dovuto dai comuni per effetto degli articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 1889, n. 6165.

Per ogni differenza in più che verrà a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia sulla competenza, sia sui residui, si porterà col rendiconto stesso un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'interno - *Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari*.

2^o Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma di L. 28,000,000 la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'interno per le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri.

Per ogni differenza in meno che verrà a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sarà col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo predetto - *Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari*.

3^o Oltre alle somme che, per effetto delle precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi al capitolo - *Spese di riduzione, di ampliamento*

e di costruzione dei fabbricati carcerari - si porterà al capitolo stesso un aumento corrispondente agli incassi effettuati nell'esercizio come prodotto della vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Adempiendo all'incarico del quale il Senato volle onorarmi in principio di seduta, chiamo a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge: Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario - gli onorevoli senatori Barsanti, Boccardo, Brioschi, Lancia di Brolo e Salis.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-1896.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 77 |
| Favorevoli | 62 |
| Contrari | 14 |
| Astenuti | 1 |

(Il Senato approva).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Contingente della leva di mare sui nati nel 1875;

Modificazione alla legge sul personale della regia marina;

Modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi;

Sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Giappone;

Conversione in legge di regi decreti sull'organico del personale di ragioneria nelle Intendenze di finanza; sul personale di delega-

zione, gestione e controllo negli uffici del Tesoro; e sulle ispezioni per la vigilanza sugli Istituti di emissione;

Conversione in legge del regio decreto 14 novembre 1894, n. 474, relativo al personale degli uffici finanziari;

Modificazioni alla legge 28 giugno 1892 n. 311, sulla concessione di una lotteria al collegio « Regina Margherita » in Anagni.

La seduta è sciolta (ore 19).

